



GUARDIE ECOZOOFIL

Coordinamento Nazionale: Via Valadier, 36a - 00193 Roma - Tel. e Fax. 06/484409 - C.F. 05831981211 - www.vigilanzafareambiente.it

COORDINAMENTO PROVINCIALE DI RIMINI

Via Covignano, 238 Rimini (RN) 47923 - Fax 0541.1794337 Cell. 331.1556785 - C. F.: 91135580404
e-mail: segreteria@guardie-ecozoofile.it

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di maggio anno 2024 (duemilaventiquattro), regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto, si è riunita alle ore 21,00, in seconda convocazione - essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente OdG:

- 1) Approvazione consuntivo 2023;
- 2) Rinnovo cariche consiglieri;
- 3) In assemblea straordinaria modifica statuto con aggiunta dell'art. 9/bis per tutela legale;
- 4) Varie ed eventuali;

Il Presidente dell'Associazione Maria Clotilde Fangarezzi (presente in videoconferenza per motivi di salute) dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la Presidenza dell'assemblea. Viene eletto Segretario il Sig. nominato Segretario verbalizzante il Sig. Giustolisi Claudio. Il Presidente constata che sono presenti un numero di soci valido per le votazioni dell'assemblea straordinaria e da inizio alla discussione sul Conto Consuntivo 2023 - verificato tale documento da tutti i soci si approva all'unanimità.

Il Presidente dà quindi inizio alla votazione per la nomina del nuovo consiglio direttivo dando atto che sarà composto dal Presidente e da 2 consiglieri. Si candidano a Presidente la Dott.ssa Maria Clotilde Fangarezzi e a consiglieri i Sigg.ri Giustolisi Claudio, Merli Marco e Zerbini Mariangela. La votazione avviene in maniera segreta ed al termine delle votazioni il consiglio risulta così composto:

Maria Clotilde Fangarezzi - Presidente

Claudio Giustolisi - Consigliere

Marco Merli - Consigliere

1° dei non eletti Mariangela Zerbini.

Il presidente nomina quindi il vice presidente Marco Merli e Segretario Claudio Giustolisi.

Il Presidente, dà quindi lettura della nuova norma statutaria che viene inserita nello Statuto in vigore all'art. 9/bis il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Il Presidente si impegna a cercare un istituto di credito che abbia spese di gestione minori di quelle attualmente applicate dalla Banca Malatestiana.

Non avendo null'altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 22,00 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Maria Clotilde Fangarezzi

il Segretario

Claudio Giustolisi

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
7 GIU. 2024

1231 serie W E
e riscossi euro 5 Serie con F24/F23 del

LA DISTRETTORE PROVINCIALE
DIREZIONE PROVINCIALE
Ufficio Territoriale di Rimini



STATUTO

dell'Associazione di Volontariato



"Fare Ambiente - Laboratorio Verde di Rimini - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Volontariato avente la seguente denominazione: "Fare Ambiente - Laboratorio Verde di Rimini - ODV", con sede legale nel Comune di Rimini, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'associazione è organo periferico del Movimento Ecologista Europeo Fare Ambiente, utilizza il marchio "FARE AMBIENTE - Movimento Ecologista Europeo" (in forma abbreviata Fare Ambiente), dispone di un proprio contrassegno rappresentato da una tartaruga con i colori giallo azzurro, bianco e verde. La proprietà del contrassegno, che è qui allegato, con tutte le varianti possibili è di proprietà del prof. Vincenzo PEPE, fondatore del Movimento Ecologista ed il suo uso è concesso per il raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'associazione svolge inoltre attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 
- promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all'ecosistema, al patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e monumentale ed al paesaggio;
 - promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e di tutela delle minoranze;
 - proteggere, tutelare e valorizzare gli animali, la natura e l'ambiente, la fauna e la flora, in particolare modo le specie deboli o in via di estinzione;
 - istituire un Corpo di Guardie Ecozoofile, per la vigilanza e la tutela del territorio, la cui gestione sarà affidata al preposto Coordinamento Nazionale istituito presso la sede nazionale di Fare Ambiente in base al disposto del regolamento attuativo vigente per tale attività;
 - formare operatori specializzati per la vigilanza ambientale terra — acqua - aria, per l'attività di accertamento e di contestazione verso tutte le forme di maltrattamento degli animali, di inquinamento e di degrado ambientale, nonché le violazioni alle leggi vigenti relative alle disposizioni in materia ecologico/ambientale, zoofila, faunistica e ittica, contenute in norme statali e regionali, nonché nei provvedimenti istitutivi dei singoli comuni e degli enti locali e governativi;
 - gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
 - promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico nonché operare per partecipare alla stesura od alla modifica delle leggi per l'ambiente;
 - favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilità;
 - promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l'integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo;
 - promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente;
 - collaborare con gli Enti e gli Organismi Pubblici, Federazioni, Fondazioni ed Associazioni per la Prevenzione e la Tutela del Patrimonio Zootecnico, Ittico, Faunistico, Ambientale;
 - collaborare con le Autorità competenti e con le proprie strutture appositamente istituite per opere di soccorso in caso di calamità naturali o disastri a carattere ecologico e per gli interventi di Protezione Civile, anche istituendo la "Banca del Cibo" per animali onde creare riserve in caso di catastrofe naturale e, in situazione di normalità, aiutare concretamente le strutture che si occupano del mantenimento degli animali e, in particolare aiutare le persone indigenti con animali;
 - promozione ed organizzazione in proprio o in collaborazione con terzi di convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche

e giuridiche nonché incontri, corsi, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo;

- progettazione, promozione, finanziamento di attività di ricerca e di studio sulle tematiche sociali, ambientali;
- produzione, distribuzione, diffusione di materiale scientifico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo anche per la gestione delle attività di carattere sociale, culturale ed economico coerenti con gli obiettivi associativi, anche in collaborazione con enti locali, luoghi di lavoro, istituti ed università;
- stipula con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per quanto attiene alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico, marino, paesaggistico, ecologico, naturale e degli habitat, della tutela della fauna selvatica, della protezione degli animali, del patrimonio zootecnico, dei boschi e delle aree naturali con particolare attenzione alle forme di inquinamento dell'ambiente urbano, dell'aria, del suolo e delle acque, all'attività anti-piromane e antincendio boschivo, servendosi per la vigilanza delle guardie giurate con interventi sulla sicurezza in genere, sul disagio sociale, sulla viabilità e nelle attività di ordine e sicurezza pubblica ove richiesto dalle Autorità locali di P.S.;
- costituzione di nuclei specifici per l'attività in convenzione con l'Ente pubblico preposto relativamente al monitoraggio, previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi, di soccorso sanitario, marittimo, fluviale, speleologico e alpino, di antincendio ivi compreso quello boschivo e la vigilanza ittica/venatoria/zoofila ed ambientale, le comunicazioni radio, il rilevamento dati meteo ambientali, il rilevamento aereo, il monitoraggio, la collaborazione con l'ente comunale convenzionato per le attività attinenti alla funzione volontariato del COC;
- raccolta di beni o materiali destinati in beneficenza per l'alimentazione animale o di materiali o beni utili alla gestione materiale dei Laboratori, o attività destinate alla raccolta di fondi o prodotti da destinarsi agli animali o alla sovvenzione di essi ovvero alle strutture destinate ad accoglierli o a mantenerli oppure all'attività operativa dell'Associazione, altresì potrà effettuare le stesse attività ai fini della Protezione Civile, quindi destinando la raccolta a progetti specifici;
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente a favore di terzi tramite l'apporto prevalente dei volontari associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere

motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione



sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all'Organo di amministrazione;
- esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione legale dei conti;



- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., se previsto, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva eventuali regolamenti;



- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.



L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 30 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili al massimo per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- predisporre il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predisporre l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 9 – bis – Procura Processuale

L'Associazione FareAmbiente OdV conferisce all'Avv. Milena Montemaggi, nata a Rimini il 05/08/1971, Codice Fiscale MNTMLN71M45H294B, con studio in Rimini, Corso D'Augusto 208, procura speciale per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali nei quali l'Associazione FareAmbiente OdV risulterà persona offesa e/o danneggiata conferendole espressamente il potere di sottoscrivere e depositare i relativi atti di costituzione di parte civile e di stare in giudizio al fine di ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti come conseguenza dei reati commessi in danno dell'Associazione, anche come eventualmente e diversamente contestati nel corso



del processo ovvero integrati con ulteriori nuove contestazioni ai sensi dell'art. 516 c.p.p. e segg.. L'Associazione FareAmbiente conferisce altresì all'Avv. Milena Montemaggi espressa procura, oltre che a costituirsi parte civile nei predetti processi, anche a rappresentare e difendere quale patrono di parte civile, in ogni stato e grado, gli interessi dell'Associazione FareAmbiente.

Art. 10 – L'Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 14 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Costa', written over a horizontal line.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piero Gualtieri', written over a horizontal line.